

# Contributo alla bilateralità



---

# Il contributo alla bilateralità è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.



I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), stipulati dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori, disciplinano quanto previsto dalla legislazione vigente:

**Gli enti bilaterali sono costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.**

## Vantaggi derivanti dall'adesione agli Enti Bilaterali:

- la formazione,
- l'aggiornamento professionale per lavoratori e imprenditori,
- lo sviluppo dell'occupazione,
- la tutela sociale.



### **EBILP – Ente Bilaterale delle Libere Professioni e del Settore Privato –**

nasce dalla Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro, con lo scopo di porsi come “mediatore” tra gli interessi dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro e favorire la nascita di un sistema partecipativo, che facilita il dialogo all’interno delle aziende e permette di intervenire in maniera efficace e concreta sul sistema impresa nel suo complesso, con servizi di assistenza strutturati su fabbisogni reali e immediati.

# Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 43 del 15/12/2010




«...là dove espressamente previsto dai contratti collettivi, ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva – alla stregua di una retribuzione aggiuntiva o integrativa – **nei confronti di quei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale** di riferimento che potrà essere adempiuto attraverso il riconoscimento di una somma o di una prestazione equivalenti a quella erogata dal sistema bilaterale di riferimento ai diversi livelli, nei limiti ovviamente degli importi stabiliti dalla contrattazione collettiva.»



in mancanza del versamento del contributo della bilateralità **TUTTI** i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo E.A.R./E.V.R./E.D.R. tramite F24

Si tratta di voci retributive (riportate nella parte alta del cedolino) e si sommano alla paga e l'indennità di contingenza tra le voci a carattere fisso e continuativo.



---

**E.A.R.** Elemento Aggiuntivo della Retribuzione

**E.V.R.** Elemento Variabile della Retribuzione

**E.D.R.** Elemento Distinto della Retribuzione



Nel caso in cui il datore di decidesse di versare il contributo E.A.R./E.V.R./E.D.R. ad OGNI suo dipendente, secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento, resta fermo L'OBBLIGO DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL LAVORATORE e ciò rappresenterebbe per l'azienda ulteriori costi .

---

Mentre, attraverso il versamento della bilateralità  
E.BI.L.P.



**è possibile **RISPARMIARE** risorse importanti,  
usufruire della formazione, assistenza Sanitaria  
**GRATUITA** ed **esaudisce al 100%** ed **efficacemente**  
**gli obblighi dei datori del lavoro!****

---

RICAPITOLIAMO: Il Datore di Lavoro può scegliere di destinare i contributi previsti dal CCNL



all' **ENTE BILATERALE** secondo quote in parte a carico del Datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore



in busta paga al lavoratore secondo la quota **E.A.R./E.D.R./E.V.R.** stabilita dal CCNL, totalmente a carico del datore di lavoro

# ESEMPIO

settore Artigianato

tra VERSAMENTO del

CONTRIBUTO alla

BILATERALITA'  **E.B.I.L.P.**  
Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato  
Organismo Paritetico

ed il

VERSAMENTO del

CONTRIBUTO E.A.R.

Contributo E.A.R/E.D.R/E.V.R. a lavoratore ==>	€.	25,00
Quota INPS 30,88%	€.	7,72
Quota INAIL 6,50%	€.	1,63
Quota versata ogni mese/per 13 mensilità	€.	34,35

**Quota annua versata a lavoratore €. 447,00**

**+ formazione, sanità integrativa, welfare ecc...**

## BILATERALITA' E.B.I.L.P.

Quota Datore di Lavoro	€.	6,00
Quota Lavoratore	€.	4,00
Quota versata ogni mese/per 12 mensilità	€.	10,00

**Quota annua versata a lavoratore €. 120,00**

**compresa la formazione D.Lgs.81/08**

**+ card sociale mutua MBA**


---

**Non versare il contributo alla bilateralità o E.A.R./E.V.R./E.D.R. corrisponde ad una violazione nei confronti del lavoratore.**



CONSEGUENZE:

- Rivalsa del sindacato dei lavoratori (spese legali e risarcimenti)
- Non si può usufruire degli sgravi fiscali previsti poiché non in regola con i versamenti contributivi



**L'AZIENDA DESIDERA  
RISPARMIARE  
OTTIMIZZANDO I  
COSTI DEI  
CONTRIBUTI  
VERSATI PER I SUOI  
DIPENDENTI ?**

**FED.IM.I. EFFETTUA  
GRATUITAMENTE UNA ANALISI  
DELLO STATO DEI VERSAMENTI**

rispetto ai versamenti agli Enti  
Bilaterali, al contributo E.A.R/E.D.R/E.V.R.,  
omissione contributiva,  
approfondimenti dei vantaggi  
economici attraverso il versamento  
della Bilateralità E.BI.L.P.

